

ATTO N. 588/BIS

---

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Presidente Pacioni  
e di minoranza Consigliere Zaffini*

SUL


### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria  
(LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13; 9  
marzo 2000, n. 19).”*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11 giugno 2001*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12 giugno 2001*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 giugno u.s. ha esaminato l'atto n. 588 e ha deciso di esprimere parere favorevole sul testo proposto, dando incarico di relazionare per la maggioranza al Presidente Pacioni e per la minoranza al Consigliere Zaffini.

Ha deciso altresì di modificare il titolo dell'atto medesimo così come segue: "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13; 9 marzo 2000, n. 19)".



## **Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**


*Relatore Presidente Pacioni*

In data 29 marzo 2001 è stato sottoposto all'esame della I Commissione l'ATTO N. 588 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Provvedimenti di integrazione e riordino di leggi regionali collegati alla manovra finanziaria 2001".

Successivamente, in data 23 maggio u.s., la Giunta regionale ha trasmesso alla I Commissione un emendamento all'atto sopraindicato riguardante la formulazione di 2 articoli che modificano ed integrano la legge regionale 8/1999.

Nella seduta del 30 maggio u.s., da un primo esame dell'atto medesimo la Commissione ha rilevato quanto segue:

- che il titolo recato dal disegno di legge in questione non presentava le caratteristiche di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria 2001, ricordando anche il chiarimento fornito dall'allora Assessore Sereni, circa la natura del provvedimento stesso, che per ragioni di comodità veniva chiamato collegato, ma con la consapevolezza che la legge regionale 13/2000 non prevede un provvedimento cosiddetto collegato alla manovra finanziaria;
- che l'art. 2, concernente "Integrazioni art. 110 della l.r. 3/1999", venga riportato nell'ATTO N. 591 ("Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112"), in quanto quest'ultimo già prevede altre modificazioni ed integrazioni alla l.r. 3/1999 medesima;
- che l'art. 3, concernente "Integrazioni alla l.r. 13/2000", così formulato parrebbe viziato da illegittimità per cui la Giunta regionale si è riservata di proporre al riguardo una riformulazione dello stesso;



- che in merito all'art. 4, concernente "Integrazione art. 15 l.r. 19/2000", che prevede la modifica della ripartizione dei finanziamenti alle Comunità montane, per verificare la congruità della proposta medesima, ha ritenuto opportuno convocare il Presidente dell'UNCCEM.


Nella seduta del 6 giugno u.s. la Giunta regionale ha trasmesso alla I Commissione l'emendamento già preannunciato nella seduta precedente in riferimento all'art. 3 della proposta – concernente la formulazione di 2 articoli, che prevedono rispettivamente una integrazione all'art. 35, comma 1, della l.r. 13/2000, e disposizioni transitorie in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera a), dell'art. 41 della l.r. 13/2000.

Al riguardo la Commissione ha deciso di prendere in considerazione l'articolo che prevede le "Disposizioni transitorie", apportando a sua volta modifiche che riducono il periodo di deroga ad un solo anno (2001) in deroga all'articolo 35, comma 1, e all'articolo 41, comma 2, lett. a) della legge regionale 13/2000 e, dopo la parola "spese", di aggiungere la parola "omogenee".

Per quanto riguarda l'art. 4 della proposta, dopo aver sentito il Vice Presidente dell'UNCCEM, Sig.ra Agnese Benedetti, che ha confermato una valutazione positiva dell'UNCCEM relativa alla possibilità che la norma venga sostituita con la previsione della misura di un terzo per ogni anno, la Commissione ha deciso di emendare l'articolo medesimo, sostituendo le parole "rispettivamente del venti per cento, del trenta per cento e del cinquanta per cento", con le parole "nella misura di un terzo per ogni anno".

Al termine della seduta è stato dato mandato al Servizio Legislativo di riformulare la proposta emendata ed il titolo dell'atto in base alla proposta del Consigliere Zaffini.

Infine nella seduta dell'11 giugno u.s. la I Commissione riesaminando il testo riformulato dagli uffici e recante il nuovo titolo ha deciso di sopprimere all'art. 2 la parola "cumulativi" e all'art. 5 di sostituire la rubrica dell'articolo stesso con la seguente: "Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13".



I Consiglieri Zaffini e Lignani Marchesani, pur dichiarando il proprio voto favorevole sull'intera proposta di legge, hanno altresì dichiarato la loro astensione in merito all'art. 2, in quanto la Giunta regionale non ha presentato la quantificazione del riparto finanziario delle Comunità montane a seguito della modifica proposta.

Il Consigliere Zaffini, pertanto, a seguito di tali osservazioni ha richiesto di relazionare in aula per la minoranza.

Il Consigliere Vinti, pur dichiarando il proprio voto favorevole sull'intera proposta di legge, in merito all'art. 2, ha sollevato le stesse osservazioni.

Anche il Consigliere Fasolo ha dichiarato il proprio voto favorevole sull'intera proposta di legge e, in merito all'art. 2, il proprio voto di astensione per le stesse motivazioni.

Ciò premesso, la Commissione ha deciso di esprimere parere favorevole sulla proposta e di trasmetterla al Consiglio, dando incarico di riferire, per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Zaffini.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 180 del 18.2.2001, concernente: "Provvedimenti di integrazione e riordino di leggi regionali collegati alla manovra finanziaria 2001", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28.3.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 29.3.2001, (Atto n. 588);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione dalla Giunta regionale;

ATTESO che la I Commissione Consiliare permanente ha deciso di modificare il titolo del disegno di legge medesimo;

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati per la maggioranza dal Presidente Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Zaffini, (Atto n. 588/bis);

VISTA la legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;

VISTA la legge regionale 7 aprile 1999, n. 8;


VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché  
con votazione finale sull'intera legge che ha  
registrato \_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_ contrari e \_\_\_  
astenuti espressi nei modi di legge dai \_\_\_  
Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13; 9 marzo 2000, n. 19)", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

**TESTO PROPOSTO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

**Art. 1**

**(Integrazioni art. 13 legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)**

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

*"c bis) regolamento di organizzazione."*

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della l.r. 9/1998, sono aggiunti i seguenti:

*"1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.*


*1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità."*

**Art. 2**

**(Integrazione art. 15 legge regionale 9 marzo 2000, n. 19)**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, è aggiunto il seguente:

*"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni nella misura di un terzo per ogni anno, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico."*



**Art. 3**

***(Modificazione art. 3, comma 5, legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)***

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8, le parole "dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2000, n. 13."

**Art. 4**

***(Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)***

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8 è aggiunto il seguente:

*"Art. 3/bis*

*(Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata)*

*1. La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e programmi di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di cui all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.*

*2. Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata."*

**Art. 5**

***(Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)***

1. Per l'esercizio finanziario 2001 si deroga a quanto stabilito dagli artt. 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a) della





legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 – “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo capitolo.